

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Dipendente matricola 57735, a tempo indeterminato, concessione benefici legge n. 104/92 - art. 3 comma 3 .

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO - che la dipendente **matricola 57735**, a tempo indeterminato di questa Azienda, ha presentato in data 17/06/2025 prot. n. 0133105, istanza intesa ad ottenere i benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 05.02.1992, n. 104 ;

VISTO - il certificato medico definitivo provvisto di firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993, rilasciato dall'ASL di competenza - Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap , ai sensi dell'art. 20 comma1 della legge 03 agosto 2009, n. 102, acquisito agli atti d'ufficio, che attesta che ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 3, della legge 104/92, per il congiunto della dipendente **matricola 57735, non rivedibile;**

RISCONTRATO – che dalla documentazione acquisita agli atti, si evince che il congiunto portatore di handicap in argomento risiede in una RSA;

ATTESO: quanto novellato dalla Circolare INPS N. 32 del 06/03/2012 cui fa riferimento i casi di eccezione in presenza dei quali, nonostante il ricovero a tempo pieno presso strutture pubbliche o private, i permessi possono essere concessi;

CONSIDERATO – che il D.lgs n. 105 del 30/06/2022 – Art. 3 co. 1 lett. b) - modifiche art. 33 co.3 della legge 104/92 recita: *“omissis Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti, che possono fruirne in via alternativa tra loroomissis“*, pertanto viene meno il principio del referente unico, secondo cui un solo lavoratore poteva fruire dei tre giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona con disabilità;

ATTESO - che secondo il dispositivo dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 , i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile o ad ore , come precisato dalla circolare n. 8/2008 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione *“omissis....in questa ipotesi la legge non prevede alternative alla tipologia di permesso, che è giornaliero”, tuttavia , in alcuni contratti collettivi tali permessi possono essere fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, ed è fissato un contingente massimo di ore (18)omissis*

VISTA - la legge n. 104 del 05.02.1992 e il D.lgs n. 105 del 30/06/2022 (modifica del referente unico) ;

VISTO – L'art. 52 comma 1 del CCNL 2019/2021 che recita: *“omissis.. ...Tali permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere fruiti anche ad ore per un totale di 18 ore mensili...omissis”*;

RITENUTO – per quanto stabilito di legge, di accogliere l'istanza della dipendente **matricola 57735** fissando la decorrenza del beneficio dal 17/06/2025, data di acquisizione della domanda;

ACQUISITI - e conservati agli atti d'ufficio i documenti necessari alla presente istruttoria.

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- 1) di accogliere l'istanza della dipendente **matricola 57735**, inviata il 17/06/2025, tesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge 05.02.1992, n. 104, per il congiunto, riconosciuta persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'art 3, comma 3, dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap, come da certificato medico definitivo, **non rivedibile**, acquisito agli atti d'ufficio, fissando la decorrenza del beneficio dal **11/06/2025**, data di acquisizione della domanda;
- 2) dato atto che, alla dipendente in questione, per convalidare la fruizione del beneficio di che trattasi, nei confronti del congiunto, è fatto obbligo di attestare la necessità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita, per effettuare visite e terapie appositamente certificate *lipotesi prevista dal Ministero del lavoro con nota 13/2009, messaggio Inps n. 14480/2010*);
- 1) di consentire, per l'effetto, alla predetta, la fruizione di 3 giorni di permesso mensile retribuito, o di 18 ore mensili, previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 05.02.1992, n. 104, dalla circolare n. 8/2008 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e dall'art. 52 del CCNL 2019/2021;
- 2) di trasmettere copia del presente atto al Dirigente Servizio Professioni Sanitarie del Presidio competente, al Direttore Responsabile della Struttura di appartenenza e alla diretta interessata con l'obbligo della stessa di comunicare, tempestivamente, a quest'Azienda eventuali variazioni delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;
- 3) dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetto al controllo preventivo previsto dalle vigenti leggi in materia.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.